

Quesito per il tavolo legale

Fatto:

- insegnante di scuola elementare assente con certificato medico fino al 22 dicembre 2006;
- scadenza contratto insegnante supplente 22 dicembre 2006;
- rientro dell'insegnante titolare dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nuova assenza della titolare con certificato medico di "inizio malattia" a partire dall' 8 gennaio 2007, l'insegnante quindi non copre con certificato medico il periodo 23 dicembre 7 gennaio e deve essere considerata in servizio a tutti gli effetti;
- offro la stessa supplenza all'insegnante che ha terminato il servizio il 22 dicembre senza il pagamento delle vacanze di natale: l'insegnante accetta;
- successivamente l'ins. supplente chiede il pagamento delle vacanze di natale avendo prestato servizio 7 giorni prima e 7 giorni dopo il periodo di sospensione delle attività.

Situazione attuale:

Personalmente ritengo di non dover pagare le vacanze di natale all'ins. supplente in base all'interpretazione autentica dell'art.37, comma 3, del CCNL del 24 luglio 2003 del comparto scuola che recita testualmente " nella costituzione del rapporto di lavoro vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l'assenza della titolare venga effettuata senza soluzione di continuità....." non ravvisando la sussistenza di questa condizione nel caso specifico.

Inoltre non mi risulta che per "servizio del docente titolare" si debba intendere l'effettiva attività di insegnamento nella classe essendo considerato dal contratto vigente effettivo servizio anche il periodo di sospensione delle lezioni.

Secondo me, pagando la supplente, avrei due persone in servizio sul medesimo posto nello stesso momento, è possibile?

Per fare un po' di chiarezza in materia sono disposta anche ad andare in contenzioso ma vorrei un parere dagli esperti del tavolo.

Grazie

Francesca Macchi

Risposta

L'accordo d'interpretazione autentica del 30/03/06 circa l'espressione letterale "si assenti in un'unica soluzione" dell'art.37, comma 3 del CCNL del 24/07/03, applicato alla situazione su descritta, configura il contratto da stipulare come conferma, e non proroga, pertanto con decorrenza dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni, senza diritto al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni.